



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Via destra del Porto 149/151 - 47900 Rimini - Tel. 0541/50121 - Fax 0541/54373
email: cprimini@guardiacostiera.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N° 114/2015

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Rimini,

VISTA la nota in data 12.11.2015 del Comune di Cattolica, a firma del Dirigente dell'Area P.O. – Settore 2, con la quale vengono proposte alcune modifiche alla vigente Ordinanza che disciplina l'apertura e la chiusura del ponte mobile levatoio che collega le due sponde di Cattolica e Gabicce Mare;

VISTO il foglio prot. n° 23829D in data 13.11.2015 dell'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica;

RITENUTO necessario disciplinare il servizio di apertura e chiusura del ponte mobile levatoio che collega le due sponde del torrente Tavollo tra i Comuni di Cattolica e Gabicce Mare ed il movimento delle unità navali che trovano ormeggio sul lato a monte del predetto ponte;

VISTE le Ordinanze n° 03/2007 in data 25.01.2007 e n° 84/2007 in data 10.10.2007 di questa Capitaneria di Porto;

VISTI gli artt. 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

Articolo 1

I periodi e gli orari di apertura del ponte levatoio al transito pedonale sono così individuati:

- Dal 1° Maggio al 30 Settembre: dalle ore 07.00 alle ore 02.00;
- Dal 1° Ottobre al 30 Aprile: dalle ore 07.00 alle ore 24.00.

Nei restanti periodi il ponte sarà aperto per consentire la libera navigazione.

Il ponte verrà chiuso al transito pedonale nei primi 5(cinque) minuti di ogni ora, su richiesta delle unità navali che intendono transitare per raggiungere la parte del canale a monte del ponte.

La richiesta di transito dovrà essere fatta contattando l'operatore tramite il canale 9 del VHF o il numero telefonico dedicato che sarà reso pubblico dal Comune di Cattolica.

Articolo 2

Il traffico marittimo ha la precedenza su quello pedonale. E pertanto, l'Autorità Marittima, per esigenze particolari può autorizzare l'apertura del ponte alla navigazione in qualsiasi momento.

Articolo 3

I tratti di banchina di entrambe le sponde del canale, per una profondità di metri 5 (cinque) sia a monte che a valle del ponte levatoio, interessati dall'area di manovra del ponte, sono interdetti all'ormeggio di qualsiasi unità. Detta area sarà resa visibile tramite adeguata segnaletica monitoria.

Articolo 4

Il ponte levatoio, durante la chiusura al traffico navale, dovrà essere reso ben visibile tramite opportuni dispositivi luminosi diurni e notturni.
Nella fase di apertura del ponte levatoio, questo deve essere dotato di idoneo avvisatore sonoro.

Articolo 5

Il personale addetto alla manovra del ponte levatoio, appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere adeguatamente formato nonché abilitato ed è ritenuto responsabile, in quella fase, del traffico pedonale e di quello marittimo.

Articolo 6

L'uso del ponte è esclusivamente pedonale ad esclusione dei velocipedi condotti a mano.
Per il transito non è dovuto alcun compenso.

Articolo 7

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale di Cattolica l'adozione delle misure indicate negli articoli 1), 3), 4) e 5).

Articolo 8

Le Ordinanze nn° 03/2007 e 84/2007 in premessa citate, sono abrogate.

Articolo 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica ed all'albo pretorio del Comune di Cattolica nonché, con l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Rimini, 20/11/2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico SANTISI